

N. R.G. 4623/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Oggi **12 marzo 2021**,

lette le note di trattazione scritta depositate telematicamente dai procuratori delle parti,

il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* e art. 221, comma 4, D.L. 34/2020, conv. in L. 77/2020

Il Giudice

dott. Elena Pisto



del danno subito.

Si costituiva BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (d'ora in avanti BMPS) chiedendo il rigetto delle domande attoree (a) per prescrizione della domanda relativa alla lamentata responsabilità precontrattuale nonché alla domanda risarcitoria/restitutoria derivante da un non meglio precisato illecito di BMPS, ai sensi dell'art. 2947 c.c., (b) per improponibilità e infondatezza.

Concessi i termini *ex art.* 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva istruita con i documenti prodotti dalle parti e rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale *ex art.* 281 *sexies* c.p.c. all'udienza del 03.03.2021, successivamente fissata, stante l'emergenza epidemiologica, per la data odierna con la modalità di cui all'art. 221, comma 4, D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020.

Le domanda caducatorie tutte proposte non sono accoglibili alla luce della normativa speciale rilevante nel caso di specie.

Si evidenzia che con il D. Lgs. 16 novembre 2015 n. 180, l'Italia ha recepito la Direttiva 2014/59/UE sul c.d. "*bail-in*" introducendo regole comuni per le procedure di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento al fine di limitare il più possibile l'impatto sui bilanci pubblici degli interventi per il salvataggio delle banche in difficoltà (*bailout*), quindi affidando la copertura delle perdite in primo luogo agli azionisti, agli obbligazionisti e ai creditori delle banche (*bail-in*).

Come osservato dalla stessa convenuta, l'entrata in vigore della normativa sul *bail-in* avrebbe potuto comportare, in caso di crisi bancarie e anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'emittente, che gli azionisti, obbligazionisti e creditori di una banca fossero "*esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento anche in assenza una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente*".

In particolare, con il D.L. 23 dicembre 2016, n. 237, conv. con modifiche in l. 17 febbraio 2017, n. 15, è stata emanata una disciplina speciale ovvero l'intervento dello Stato nel capitale di istituti bancari, quale misura atta a preservarne la stabilità finanziaria con "ripartizione degli oneri" (cd. *burden-sharing*) con alcune categorie di creditori della Banca, **ossia con i titolari di alcune obbligazioni subordinate in precedenza emesse dalla Banca** imponendo la conversione "forzosa" di tali obbligazioni in nuove azioni della Banca, secondo **un rapporto di conversione ancorato a parametri indicati dalla legge stessa** (in attuazione del citato decreto legge, il D.M. 27 luglio 2017 ha disposto la conversione in azioni di talune categorie di obbligazioni subordinate di BMPS, inclusi i titoli per cui è causa).

Ciò che rileva in punto di non accoglibilità della pronunce caducatorie è che il citato D.L. n. 237/2016, al fine di evitare la frustrazione della ricapitalizzazione precauzionale dell'istituto di credito, ha "*inteso imprimere il più rigido vincolo sulla destinazione delle risorse inizialmente apportate a titolo di debito (peraltro subordinato alle altre passività della Banca), imponendone la trasformazione in capitale di rischio (come tale non recuperabile dall'azionista se non in sede di liquidazione)*" circoscrivendo la tutela offerta all'investitore che subisce la conversione "*forzosa*" ad ipotesi ben delimitate. In particolare, in forza del combinato disposto dell'art. 22, commi 5 e 9 del Decreto n. 237 e dell'art. 95 del Decreto n. 180, l'investitore può unicamente far valere (avanti il Giudice Amministrativo)... eventuali vizi dei provvedimenti amministrativi con cui è stata disposta la conversione forzosa...ciò ha comportato – al pari di quello che avviene ordinariamente nel caso di conversione di obbligazioni in azioni – l'esecuzione di un aumento di capitale della Banca...rispetto all'esecuzione di tale aumento di capitale, viene in considerazione, il principio inderogabile di diritto societario, dettato dall'art. 2379-ter, comma 2, c.c., per cui "*nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità della deliberazione di aumento di capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell'art. 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento di capitale è stato anche parzialmente eseguito*", **mentre, a norma del successivo comma 3, "resta salvo il diritto al**



risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi. In base a tale principio, sarebbe indisponibile per un meccanismo secondo cui un'operazione di aumento di capitale di una società quotata (qual è BMPS), una volta eseguita anche parzialmente e con l'adempimento del relativo onere pubblicitario-costitutivo, possa essere invalidata anche solo in alcune sue componenti, e che possa quindi darsi luogo al ripristino della situazione antecedente attraverso una tutela reale (leggasi Tribunale di La Spezia nella causa civile rg. n. 1058/2019, G.U. dr.ssa Adriana Gherardi, del 01.02.2021).

Ciò posto, risulta invece fondata la domanda di risarcimento proposta.

Innanzitutto, la stessa non è prescritta in quanto la conversione forzosa delle obbligazioni subordinate è avvenuta nel mese di agosto 2017 (doc. 2 atto di citazione) ed ai sensi dell'art. 2935 c.c. la decorrenza del termine di prescrizione va individuata nel momento in cui il diritto può essere fatto valere; quindi, il termine non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (cfr. Cass. 5 dicembre 2011, n. 26020; in tal senso, *ex multis*, Cass. 11 settembre 2007 n. 19022; Cass. 29 agosto 2003, n. 12266, Cass. 5 aprile 2012, n. 5504) o del momento in cui detto pregiudizio si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.

Ciò posto, nel caso di specie:

- (a) non è contestato che l'odierno attore al tempo, al netto delle dichiarazioni raccolte, fosse un pensionato con licenza elementare, e che lo stesso avesse investito nelle obbligazioni poi convertite la metà del suo patrimonio, ciò rendendo anche più che verosimile che la banca abbia svolto anche un servizio di (apparente) consulenza;
- (b) non è stato prodotto alcun Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari';
- (c) gli ordini di acquisto non riportano una descrizione intellegibile, ed ivi vi è scritto 'sottogruppo strumento: ordinarie';
- (d) non risulta quindi dimostrato che lo ██████████ fosse stato avvisato della natura subordinata delle obbligazioni e del significato di questa natura ed in particolare che, a determinate condizioni del patrimonio dell'emittente, ciò avrebbe potuto comportare la riduzione del valore del titolo o la trasformazione in capitale di rischio, senza alcuna garanzia a carico del fondo interbancario di garanzia.

Ha ritenuto in proposito la Suprema Corte che, in tema di servizi di investimento, la Banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto.

Tale onere probatorio non risulta assolto, non contenendo l'ordine impartito alcun esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, alle specifiche informazioni date al cliente, in particolare relative alla natura e alle precise caratteristiche dei titoli acquistati (art. 27 e ss. Reg. Consob. 16190/2007).

La riscontrata inosservanza da parte della banca ai doveri di informazione imposti a suo carico dalla legge evidenzia una difformità dai canoni di diligenza e correttezza che devono governare l'attività dell'intermediario.

Tale negligente comportamento senza dubbio pregiudica gli effetti economici e giuridici del contratto essendo gli obblighi imposti all'intermediario finalizzati al soddisfacimento delle esigenze che l'investitore intende perseguire nel momento in cui accede alla negoziazione.

L'obbligo di informazione previsto *ex lege* d'altra parte non fa altro che dettagliare il generale precetto di diligenza, buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto che deve presiedere all'attività dell'intermediario, sulla base dell'estensione operata dalla giurisprudenza di tali obblighi nell'ambito



dell'esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive anche alle cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, informazione e collaborazione che richiedono una disponibilità cooperativa dell'imprenditore nell'esercizio della sua professione e che legittimano l'applicazione delle norme ordinarie in tema di inadempimento contrattuale (v. Cass. 14865/2000).

Le caratteristiche del caso concreto in precedenza riportate evidenziano come il comportamento omissivo dell'intermediario abbia inciso sulla vicenda contrattuale in termini negativi pregiudicando gli interessi di tutela del risparmiatore (vedasi sul punto anche sentenza Tribunale di Parma n. 413/2019 del 08.03.2019).

Dimostrata la carenza informativa, la stessa è altresì eziologicamente connessa al danno subito dall'investitore giacché la normativa speciale ha previsto la conversione forzosa delle obbligazioni subordinate.

Applicando il noto principio della *compensatio lucri cum damno*, il danno risarcibile è pertanto pari al capitale investito (€ 101.189,87) dedotte le cedole ricevute (€ 26.292,00) ed il valore dei titoli al momento della riammissione (arg. ex art. 1227, comma II, c.c.), quindi per complessivi € 22.299,87.

Sulla somma capitale, trattandosi di debito risarcitorio, e quindi di valore, va riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal momento del fatto (*id est* 28.07.2017) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e, con la medesima decorrenza, a titolo di danno da ritardo, gli interessi moratori al tasso legale sugli importi via via rivalutati anno per anno; dalla pubblicazione della decisione, a seguito della liquidazione del risarcimento, la obbligazione assume la natura di obbligazione di valuta, pertanto decorrono i soli interessi al tasso legale sino al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mod., tenuto conto dell'attività svolta, della complessità della causa e del valore della stessa alla luce del criterio del *decisum*

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

accertata la responsabilità di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA per i danni subiti da [REDACTED] per le ragioni evidenziate in parte motiva, condanna BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA al pagamento in favore di [REDACTED] di € 22.299,87 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata, dal 28.07.2017 al giorno di pubblicazione della sentenza, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;

condanna BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA a rimborsare a [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per spese, € 3.545,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

PARMA, 12 marzo 2021

Il Giudice
dott. Elena Pisto

